CAMERA DEI DEPUTATI N. **2690**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMUTI, AMATO, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, DELL'OLIO, D'ORSO, FEDE, PENZA, PERANTONI, SCERRA

Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata dell'attore nelle controversie per diffamazione commessa con il mezzo della stampa

Presentata il 10 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria, questione già affrontata, seppur con scarsi risultati, nelle precedenti legislature, e in particolare nella XVII legislatura nel contesto della riforma del reato di diffamazione con il mezzo della stampa. In via preliminare, al fine di meglio comprendere l'intento riformatore oggetto della presente proposta di legge, occorre illustrare le previsioni all'interno delle quali la norma opera. In via generale, l'articolo 96 del codice di procedura civile, rubricato « Responsabilità aggravata », reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini della configurazione di tale responsabilità sono diversi. Il primo è oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo è soggettivo: l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo è il verificarsi di un danno per il vincitore, laddove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore. Nello specifico, l'articolo 96, al primo comma, stabilisce che il giudice, su istanza dell'altra parte, condanni la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza, anche d'ufficio. Al secondo comma sono sanzionate, anche in questo caso su istanza della controparte, talune specifiche iniziative giudiziali intraprese senza la normale prudenza. Il terzo comma, introdotto dal comma 12 dell'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede un istituto giuridico presente negli

ordinamenti di *common law*, ossia il cosiddetto « danno punitivo »: dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, possa altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La riforma del processo civile ad opera del Ministro Cartabia, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha novellato il citato articolo 96 aggiungendo un quarto e ultimo comma al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 21, lettera *a)*, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Si prevede che, nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma del citato articolo 96, sia possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000, da versare a favore della Cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse nella gestione del processo. Da ultimo, occorre menzionare il già richiamato articolo 91 del codice di procedura civile, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza; tale disposizione prevede che il giudice, con la sentenza, condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa.

La presente proposta di legge intende creare una ipotesi speciale di lite temeraria nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche pubblicate nella rete *internet* o della radiotelevisione, in cui risulti la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno. In tali ipotesi, a seguito dell'accertamento giudiziale delle condotte sopra richiamate, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre a quanto disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa non inferiore a un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria. Tale previsione offre un corretto e bilanciato sistema di protezione della professione di giornalista nei confronti di un uso strumentale dell'azione civile volto a frenare la libertà di espressione con iniziative vistosamente temerarie che agitano lo spettro di copiosi risarcimenti volti a tacitare la voce della libera stampa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle controversie per diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche pubblicate nella rete *internet* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore a un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria ».



19PDL0169460